

**Circolare Regione Lombardia  
Direzione Generale Formazione,  
Istruzione e Lavoro Prot.  
N.E1.2001.62202/P 17 Luglio 2001  
Oggetto: Comunicazioni in Materia  
di:- A) Individuazione degli Ambiti  
Territoriali Aveni Economia  
Prevalentemente Turistica ai Fini  
della Disciplina degli Orari degli  
Esercizi di Vendita; -B) Riordino del  
Sistema di Diffusione della Stampa  
Quotidiana e Periodica, a Norma  
dell'art. 3 Della Legge 13 Aprile 1999  
N. 108..**

## Non pubblicata sul BURL

### sommario

- a. individuazione degli ambiti territoriali aventi economia prevalentemente turistica ai fini della disciplina degli orari degli esercizi di vendita
- b. Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della Legge 13 aprile 1999 n.108

#### ***a. individuazione degli ambiti territoriali aventi economia prevalentemente turistica ai fini della disciplina degli orari degli esercizi di vendita***

Il D.Lgs. 114/98 ha introdotto una nuova disciplina in materia di liberalizzazione degli orari e la tipologia di Comuni ad economia prevalentemente turistica è innovata rispetto alla previgente normativa.

In relazione a tale innovazione normativa la Regione ha proceduto alla individuazione ex novo dei Comuni ad economia prevalentemente turistica.

In particolare l'art. 12, commi 1 e 3 dei D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, detta gli indirizzi per l'individuazione, da parte della Regione, dei Comuni a prevalente economia turistica nei quali gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

In attuazione di tali disposizioni la Regione ha definito i criteri e le procedure per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte di cui al Titolo IV del Regolamento di attuazione della L.R. 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio n. 3/00 (BURL n. 30, Il

suppl. ord. dei 25.07.2000). In particolare l'art. 43 del citato Regolamento 3/00 ha stabilito che la Giunta Regionale individui gli ambiti territoriali aventi economia prevalentemente turistica in relazione ai seguenti criteri:

- il numero delle presenze di ospiti nelle strutture ricettive, il numero di pubblici esercizi,
- il numero degli addetti al terziario, rapportati all'entità della popolazione residente;
- la presenza di manifestazioni a carattere culturale, artistico, sportivo e ricreativo.

L'art. 46 del Regolamento Regionale n. 3/00 ha invece individuato i periodi di maggior afflusso turistico ai fini della libera determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e della deroga all'obbligo della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale.

Con D.G.R. n. VII/2646 del 15.12.2000 "Delibera preliminare concernente le modalità di applicazione dei criteri di cui all'art. 43 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/99 ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali aventi economia prevalentemente turistica" (BURL n. 2, estratto dalla serie ordinaria dell'8.01.2001) la Regione ha adottato le modalità di applicazione dei suddetti criteri nonché il facsimile della domanda per l'individuazione del Comune o parte di esso quale ambito territoriale ad economia prevalentemente turistica.

La presentazione della domanda alla Regione da parte dei Comuni, compresi quelli già riconosciuti ai sensi della previgente normativa - e segnatamente ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/88 - era da effettuarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL della sopracitata delibera preliminare (avvenuta come detto in data 8.01.2001), così come stabilito dall'art. 44 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/00.

La Giunta Regionale, con D.G.R. VII/5061 dell'8.06.2001 - pubblicata sul BURL n. 27 del 2 luglio 2001 - ha provveduto all'individuazione degli ambiti ad economia prevalentemente turistica relativamente ai Comuni che hanno presentato la domanda ai sensi della D.G.R. n. VII/ 2646 del 15 dicembre 2000 e all'estensione all'intero anno dei periodi di maggior afflusso turistico per i Comuni capoluogo di Provincia che ne hanno fatto richiesta - Milano e Varese limitatamente alle porzioni del territorio dagli stessi indicati.

**Inoltre, ai sensi dell'art. 44 comma 4 del Regolamento Regionale n. 3/00, entro il 30 settembre 2001 i Comuni interessati che non abbiano già provveduto per il 2001, possono inviare alla Regione domanda per essere individuati quali ambiti a prevalente economia turistica ai fini della liberalizzazione degli orari degli esercizi di vendita a valere per il 2002, compresi i Comuni capoluogo di provincia che ritengano di chiedere l'estensione all'intero anno dei periodi di maggior afflusso turistico**

**limitatamente a specifici ambiti territoriali, come disposto dall'art. 46 comma 3 del medesimo Regolamento.**

Entro lo stesso termine i Comuni già riconosciuti dalla citata D.G.R. 5061/01 possono inviare proposte modificative delle precedenti.

Si segnala inoltre che è allo studio la proposta di attribuire anche ai Comuni non capoluogo di provincia, che abbiano una particolare e significativa vocazione turistica, la facoltà di chiedere l'estensione all'intero anno del periodo di maggior afflusso turistico.

Per quanto riguarda invece l'individuazione degli ambiti territoriali a rilievo artistico, la Regione non ha ancora provveduto al riconoscimento delle città d'arte. Sono già pervenute proposte da parte delle Province, che sono attualmente all'esame. Entro settembre saranno avviati specifici incontri con le Province al fine di provvedere alle determinazioni di cui all'art. 45 del Regolamento Regionale n. 3/00, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti.

La normativa regionale, attuativa dell'art. 12 comma 3 dei D.Lgs. 114/98, ha quindi riconosciuto ai Comuni, in ossequio al principio di sussidiarietà, la facoltà di presentare o non presentare le proposte per l'individuazione degli ambiti ad economia prevalentemente turistica riferibili a tutto il territorio comunale o a parte di esso, nonché per l'individuazione dei periodi di maggior afflusso sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 2646 del 15.12.2000.

Giacché alcuni Comuni hanno presentato domanda oltre il termine perentorio del 7.02.2001 e molti Comuni riconosciuti sulla base della previgente normativa non hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento ai sensi della attuale disciplina innovata a seguito dei D.Lgs. 114/98, si ritiene opportuno rammentare ai Comuni, compresi quelli già riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/88, il termine del 30 settembre 2001 per la presentazione di domande, formulate secondo le modalità di cui alla citata D.G.R. 2646/00, ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali aventi prevalente economia turistica, a valere per il 2002.

Tuttavia alcuni Comuni ed associazioni di categoria hanno segnalato che: taluni dei Comuni già precedentemente riconosciuti ai sensi della L.R. 32/88 non ha presentato la domanda, ritenendo di essere già stati individuati quali ambiti a prevalente economia turistica in sede di approvazione della D.G.R. 2646 del 15.12.2000;

In particolare per alcune località turisticamente più rilevanti della Lombardia non sono state presentate le domande entro il termine perentorio del 7 febbraio 2001.

Considerando inoltre che il prossimo provvedimento potrà essere adottato dalla Giunta Regionale solo entro il 30 novembre 2001 e con

effetti a partire dall'1 gennaio 2002, si ritiene opportuno sovvenire alle conseguenze pregiudizievoli per le località di riconosciuta rilevanza e vocazione turistica che non hanno presentato la domanda per il 2001.

A tal fine si ritiene che i Comuni già riconosciuti quali località a prevalente economia turistica ai sensi della previgente normativa non ricompresi della D.G.R. 5061/01, che abbiano presentato la relativa istanza, ancorché oltre il termine perentorio del 7.02.2001 o, in mancanza, che presentino apposita dichiarazione che inoltreranno tale istanza secondo i criteri di cui alla D.G.R. 2646/00 entro il 30 settembre 2001, possano consentire la liberalizzazione degli orari degli esercizi di vendita per un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dall'approvazione del presente atto e fino al 31 dicembre 2001.

***b. Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della Legge 13 aprile 1999 n.108***

Il 29 maggio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 - serie generale - del 14 maggio 2001, recante "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della Legge 13 aprile 1999 n. 108"

Il Decreto, in virtù dell'esito della sperimentazione effettuata, ai sensi della L. 108/1999, detta criteri per la disciplina della rete di distribuzione dei prodotti editoriali, articolata in punti vendita esclusivi e in punti vendita non esclusivi.

L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta al rilascio dell'autorizzazione comunale (art. 2, comma 2), che costituisce un atto dovuto solo nell'ipotesi in cui la richiesta sia avanzata da esercizi che hanno effettuato la sperimentazione.

Relativamente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di punti di vendita esclusivi l'art. 6, comma 2 stabilisce che i Comuni adottino i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto n. 170 (29 maggio 2002) sulla base degli indirizzi regionali o, in assenza di questi e in attesa della loro emanazione, attenendosi ai criteri stabiliti alle lettere a) e b) dello stesso articolo 6:

- a) a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;
- b) b) valutazione della densità di popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

Anche il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di punti di vendita non esclusivi deve avvenire nel rispetto dei criteri dettati dal sopracitato art. 6, comma 2, previa presentazione della dichiarazione di ottemperanza che costituisce atto presupposto al rilascio dell'autorizzazione stessa.

Tuttavia, poiché il medesimo articolo dispone che i Comuni saranno tenuti alla riformulazione di detti piani dopo l'emanazione degli indirizzi da parte della Regione, si ritiene opportuno informare che la Regione sta approfondendo e valutando le tematiche inerenti il Decreto Legislativo, al fine di definire un percorso per l'emanazione dei suddetti indirizzi nell'osservanza dei criteri statali stabiliti.

A tal fine saranno programmati specifici incontri con i soggetti sopra indicati, anche per valutare eventuali contributi che i Comuni ritengano di proporre.

In relazione ai sopra richiamati adempimenti previsti dal citato d. lgs. 170 si formulano, in attesa della emanazione degli indirizzi regionali di cui all'articolo 6, i seguenti chiarimenti:

- nel caso di soggetti che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi della I. 108/99 si ritiene che i comuni possano rilasciare, previa richiesta, l'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici, di soli quotidiani o di soli periodici in quanto atto dovuto che prescinde dalla programmazione comunale e regionale vigente e da quella da emanarsi. Per i soggetti che pur avendo presentato la comunicazione di adesione alla sperimentazione ai sensi della citata I. 108/99 non hanno effettuato alcuna attività di vendita di quotidiani e di periodici ed intenderebbero comunque chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4 valgono le considerazioni del punto successivo;

- nel caso di richieste di autorizzazioni ex novo, concernenti punti di vendita esclusivi e non esclusivi, in assenza di norme regionali che forniscano indicazioni precise in ordine allo sviluppo sostenibile della attuale rete distributiva di quotidiani e periodici anche in relazione agli esiti della sperimentazione stessa, i comuni, provvisti o non provvisti del piano di localizzazione delle edicole di cui all'articolo 3 della l.r. 64/82 e successive modificazioni ed integrazioni, possono valutare le predette domande alla luce dei parametri e delle procedure previsti dalla citata legge regionale in quanto compatibili con i parametri introdotti dal d.lgs. n 170/01.

Si informa, infine, che la regione sta preparando una scheda informativa che verrà inviata in tempi brevi a tutti i comuni in indirizzo finalizzata all'acquisizione dei dati necessari per predisporre gli indirizzi regionali di cui al citato articolo 6 del d.lgs. n. 170/01.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott. Raffaele Bisignani)